

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 091/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Lucio Molinari, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/BOLOGNA DEL 15.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n.128 del 17.1.2013)

La C.G.F., visti gli esiti dell'istruttoria disposta, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. MEZZAROMA MASSIMO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 14, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 13, LETTERE A) E C), DEL C.U. 182/A DEL 4 GIUGNO 2013 - NOTA N. 538/20 PF 13-14/SP/BLP DEL 29.7.2013 -** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 12.9.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/ROMA DEL 25.9.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 27.9.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.C. Sampdoria di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo

**4. RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA**

**TRAPANI/LATINA DEL 5.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 dell'8.10.2013)

La C.G.F., sentito l'Arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio di Latina e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €20.000,00, INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO DEL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II), LETT. A), PUNTO 1 SUB A) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 E DELL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETT. B), PUNTO 1) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 - NOTA N. 841/87PF13-14/SP/BLP DEL 29.8.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 2.10.2013)**

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **ORDINANZE INTERLOCUTORIE**

**6. RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 18.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F., ritenuto, anche alla luce della Sezione 3 redatta dai sostituti della Procura Federale, che dal contenuto di quanto refertato alla Sezione 4, non è dato evincere con sufficiente grado di certezza quali sostenitori siano stati autori dei fatti ivi descritti, dispone, in via interlocutoria, i necessari accertamenti da parte della Procura Federale.

**7. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI DENOMINATI “SECONDO ANELLO VERDE” PRIVI DI SPETTATORI,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

La C.G.F., considerata la pendenza degli accertamenti istruttori in ordine al reclamo proposto dal F.C. Torino S.p.A. per fatti riscontrati nella medesima sede refertuale, dispone, in via interlocutoria, il rinvio d'ufficio in attesa degli esiti dei precedenti disposti accertamenti.

## II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dott. Lucio Molinari, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**8. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, NELLA GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.10.2013, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 3 E 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 1324/833-504PF 12-13/SP/BLP DEL 27.9.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)**

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DENIS GERMAN GUSTAVO SEGUITO GARA LIVORNO/ATALANTA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)**

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo), infligge al calciatore Denis German Gustavo la sanzione di 1 giornata di squalifica unitamente all’ammenda di €10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### ORDINANZA INTERLOCUTORIA

**9. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 del 1.11.2013)**

La C.G.F., dispone accertamenti istruttori sull’accaduto a cura della Procura Federale. Sospende, nelle more, l’esecuzione della sanzione contestata. Salvo ogni profilo di merito. Manda alla Segreteria per la trasmissione degli atti.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma l’8 novembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete